

ISVAP

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

Roma, 21 febbraio 2002

Prot. n. 250071

Allegati

Alle Imprese di Assicurazione
sulla vita con sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese Estere di Assicurazione sulla vita
che operano in Italia in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi
LORO SEDI

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Al Ministro delle Attività Produttive
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

CIRCOLARE n. 474 /D

**Oggetto: contratti di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174: disciplina dei
prodotti assicurativi collegati a fondi interni o ad OICR.**

La crescente operatività del mercato assicurativo in polizze *unit linked* ed i recenti sviluppi della normativa fiscale, volti ad incentivare la previdenza complementare attuata anche attraverso forme individuali di assicurazione sulla vita, rendono necessario dettare nuove disposizioni concernenti i contratti di assicurazione di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote di OICR oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione.

Le disposizioni che seguono sono articolate in tre sezioni:

SEZIONE 1: Tipologie di contratto e relativa disciplina;

SEZIONE 2: Informativa precontrattuale e contrattuale;

SEZIONE 3: Attivi a copertura delle riserve tecniche.

-----°°°-----

SEZIONE 1: TIPOLOGIE DI CONTRATTO E RELATIVA DISCIPLINA

1. Tipologie contrattuali e classificazione dei fondi interni

Le polizze che prevedono prestazioni di tipo *unit linked* sono distinte nelle seguenti due tipologie di contratto, in funzione delle diverse esigenze assicurative e previdenziali a cui sono indirizzate:

- Polizze di tipo previdenziale;
- Polizze di tipo non previdenziale.

Rientrano nella prima tipologia i contratti sulla vita stipulati in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del d.lgs. 124/93; detti contratti devono rispettare, oltre alle presenti disposizioni, anche quelle già impartite con le circolari ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001 e n. 445/D del 1° giugno 2001. Sono comprese nella seconda tipologia le altre polizze assicurative che prevedono prestazioni di tipo *unit linked*.

Le categorie di attivi che possono essere inserite nei fondi interni, indicate nella sezione 3 della presente circolare, sono diverse a seconda che la prestazione contrattuale sia o meno di tipo previdenziale. E' comunque possibile collegare le prestazioni di entrambe le tipologie di contratto ad un medesimo fondo interno, qualora quest'ultimo soddisfi contemporaneamente le disposizioni previste per le due tipologie.

Le due tipologie di polizze sopra indicate possono inoltre prevedere prestazioni collegate ad uno o più OICR, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 4.

Le imprese dovranno evidenziare in modo chiaro ed univoco, anche con apposite sezioni specifiche, le prestazioni previste in polizza, al fine di rendere immediatamente manifesta ai contraenti la differenza tra i prodotti di tipo previdenziale e quelli non previdenziali.

I fondi interni si possono distinguere nelle seguenti fattispecie:

- fondi con garanzia di prestazione minima: vi rientrano i fondi interni a cui sono collegate polizze che prevedono una garanzia finanziaria di rendimento o di conservazione del capitale investito;
- fondi senza garanzia di prestazione minima: vi rientrano gli altri fondi interni non riconducibili alla precedente tipologia, ivi compresi i fondi collegati a contratti che, pur

offrendo una garanzia minima in caso di morte, riconoscono all'assicurato a scadenza o per riscatto una prestazione correlata al valore delle quote acquisite.

Per la costituzione di un fondo interno è obbligatorio redigere un regolamento in base alle disposizioni del successivo paragrafo 2.

2. Regolamento del fondo interno assicurativo

Il regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di polizza; copia dello stesso deve essere consegnato al contraente unitamente alla nota informativa ed alle condizioni contrattuali al momento della sottoscrizione della proposta.

I regolamenti dei fondi interni assicurativi devono essere trasmessi all'ISVAP con le comunicazioni trimestrali relative alle riserve tecniche, in occasione della prima determinazione della riserva collegata al fondo.

Il regolamento contiene in maniera distinta i seguenti elementi minimali.

2.1. Aspetti generali

Il regolamento indica:

- la denominazione del fondo interno, definita in modo univoco rispetto ad altri presenti sul mercato;
- gli eventuali comparti di investimento in cui è suddiviso il fondo;
- la possibilità di fusione con altri fondi interni della compagnia, le cause che possono determinarla, le modalità operative e gli effetti per l'assicurato. La fusione potrà avvenire tra fondi interni aventi caratteristiche simili.

2.2. Obiettivi

Il regolamento indica gli obiettivi del fondo interno, o dei singoli comparti, specificando con chiarezza i profili di rischio cui è esposto il fondo.

E' facoltà della compagnia indicare un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*), purché sia di comune utilizzo, trasparente nella formula di calcolo e nella composizione del paniere; tale indicatore deve essere coerente sia con gli obiettivi del fondo o dei singoli comparti sia con le tipologie di attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche.

Pertanto, in relazione a detto parametro, il regolamento del fondo interno deve evidenziare:

- a) il contenuto e le caratteristiche dello stesso;
- b) la previsione nel rendiconto annuale del fondo, o del comparto, di un confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del parametro prescelto;
- c) l'intenzione della compagnia di replicare l'andamento del parametro, ovvero di massimizzare il rendimento del fondo, o comparto, rispetto a detto parametro.

2.3. Caratteristiche

Devono essere riportate le tipologie di attività in cui si intendono investire le risorse destinate al fondo interno o ai singoli comparti. In particolare, devono essere definiti con chiarezza i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione dei medesimi; tali criteri costituiscono il punto di riferimento per l'individuazione e la selezione delle attività potenzialmente acquisibili dal fondo.

In tale ambito devono essere specificati:

- la possibilità di affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla compagnia. In tal caso il regolamento del fondo interno deve esplicitamente prevedere l'esclusiva responsabilità della società assicurativa nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del fondo;
- l'intenzione di impiegare strumenti finanziari derivati e le finalità perseguite con l'utilizzo degli stessi;
- l'eventuale possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

2.4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il regolamento indica:

- i criteri utilizzati per la valutazione degli attivi inseriti nel fondo interno; in particolare dovranno essere descritti in modo dettagliato i criteri di valutazione delle attività, quotate o non, per le quali non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- le modalità operative di attribuzione dei crediti d'imposta maturati nel fondo interno o comparto, quando previsto, e delle eventuali commissioni retrocesse dai gestori di fondi;
- la modalità e la frequenza di calcolo del valore della quota del fondo interno o comparto. La valorizzazione della quota deve avvenire con cadenza non superiore ad una settimana per i fondi collegati a prestazioni non previdenziali e ad un mese per i fondi collegati a prestazioni previdenziali. Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore netto complessivo del fondo o del comparto, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del fondo o del comparto deve essere determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.

Il valore delle quote in cui è suddiviso il fondo, o comparto, deve essere pubblicato il giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione periodica, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale specificatamente indicato nel regolamento.

2.5. Spese

Il regolamento indica le spese, dirette ed indirette, a carico del fondo interno o comparto, secondo la tipologia di seguito indicata:

- a) commissioni di gestione applicate dalla compagnia;
- b) commissioni per la garanzia di prestazione minima, applicate dalla compagnia;
- c) commissioni di overperformance applicate dalla compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo;
- f) commissioni di gestione applicate dalle S.G.R., mediante esplicitazione del costo massimo.

Le modalità di determinazione delle commissioni di gestione devono essere indicate con chiarezza, specificando gli elementi del relativo calcolo. Nel caso in cui nel patrimonio del fondo o comparto siano presenti quote di OICR, tale commissione può essere applicata a condizione che sia prestato in modo sistematico ed adeguato un servizio di *asset allocation* dalla compagnia.

E' consentita l'applicazione di commissioni di gestione differenti all'interno del medesimo fondo interno, ad esempio in funzione delle categorie di investitori ovvero dei canali di vendita, sulla base di parametri oggettivamente individuati nel regolamento. In questo caso, il regolamento dovrà individuare con chiarezza le classi di quote ed i corrispondenti livelli di commissioni, definire una metodologia di calcolo del valore della quota che garantisca a tutte le classi la medesima *performance* al lordo delle citate commissioni e prevedere la pubblicazione separata delle varie classi.

Qualora sia previsto un parametro oggettivo di riferimento nell'ambito di una gestione mirata alla massimizzazione del rendimento, così come definita al punto 2.2., il regolamento può prevedere le commissioni di *overperformance*, commisurate al miglior rendimento positivo che il fondo ottiene rispetto a tale parametro. La comparazione deve avvenire sulla base delle rilevazioni riguardanti periodi temporali omogenei.

Se l'impresa intende replicare l'andamento del parametro di riferimento non dovranno gravare sul fondo interno commissioni legate alla migliore *performance* rispetto al parametro di riferimento.

Devono inoltre essere indicate le modalità con cui le predette commissioni verranno imputate al fondo con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota ed evitando riduzioni del numero di quote attribuite.

Le commissioni di gestione applicate dalle S.G.R., cui alla voce f), devono essere indicate solo nel caso in cui nel fondo interno o comparto sia previsto l'acquisto esclusivo o prevalente di parti di OICR. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, le imprese potranno rivedere il costo massimo previsto nel regolamento, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Per quanto riguarda gli oneri e le spese imputabili al fondo o comparto, non potranno essere inserite altre voci rispetto a quelle sopra indicate. In particolare, non potranno essere fatte gravare sul fondo le spese dell'affidamento della gestione ad intermediari abilitati.

2.6. Modifiche regolamentari

Il regolamento deve contenere l'indicazione della possibilità di effettuare modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato. Tali modifiche devono essere trasmesse con tempestività all'Istituto, con evidenza degli effetti sugli assicurati, e comunicate ai contraenti.

3. Rapporti con la rete distributiva

Le compagnie devono dare istruzioni alla rete distributiva per una tempestiva trasmissione della documentazione relativa alla sottoscrizione, al rimborso ed alle operazioni di passaggio tra fondi interni o comparti nonché per la rimessa dei premi.

Le richieste di rimborso delle quote o di passaggio tra fondi interni o comparti, presentate alla rete distributiva devono essere trasmesse alle imprese entro il termine massimo di tre giorni lavorativi successivi.

4. Polizze collegate direttamente a parti di OICR

Le prestazioni delle polizze *unit linked* possono essere collegate ad uno o più OICR, aventi le caratteristiche previste alla sezione 3.

Le parti degli OICR devono essere detenute dalla compagnia e nel caso in cui le prestazioni siano collegate a più di un OICR occorre il rispetto delle seguenti disposizioni:

- deve essere definita con chiarezza la composizione del paniere di OICR ed il metodo di determinazione del suo valore, che costituisce il valore di riferimento per la prestazione assicurativa;
- devono essere indicati il tipo di rischio configurabile con il paniere, se predefinito dalla compagnia, l'informativa necessaria per l'individuazione dei valori di riferimento e le modalità di comunicazione periodica del valore raggiunto dal paniere.

Per tali prodotti le compagnie non possono imputare commissioni di gestione se non giustificabili dalla struttura del paniere (a titolo di esempio panieri modificabili dalla compagnia secondo una univoca formula esplicitata in contratto).

5. Documenti obbligatori del fondo interno

Le imprese di assicurazione devono osservare le seguenti prescrizioni per ciascuno dei fondi interni assicurativi:

- a) tenuta di un libro mastro del fondo interno, che può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2215 del codice civile e delle altre norme vigenti; nello stesso devono essere annotate cronologicamente, separate per singolo comparto, ove previsto, le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del fondo, con un aggiornamento delle scritture in linea con la periodicità della valorizzazione delle quote;
- b) redazione di un prospetto indicante il valore unitario delle quote in cui è suddiviso il fondo interno, o comparto, inteso come risultato del rapporto tra il valore complessivo netto del fondo, o comparto, ed il numero delle quote in essere all'atto della valutazione; tale prospetto dovrà essere compilato con periodicità pari alla valorizzazione delle quote;
- c) redazione del rendiconto annuale della gestione del fondo interno, o comparto, comprensivo dei prospetti compilati secondo lo schema di cui agli allegati 1 e 2 con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio. Tale rendiconto dovrà essere redatto, datato e sottoscritto dal rappresentante della società entro sessanta giorni dalla fine dell'esercizio annuale e conservato presso l'impresa.

L'impresa assicurativa dovrà inoltre redigere il libro di cui al precedente punto a) anche con riferimento ai prodotti con prestazioni collegate al valore delle quote di OICR, registrando le operazioni di movimentazione delle quote nonché il numero delle stesse in essere alla data di valorizzazione.

Il rendiconto della gestione del fondo interno, o comparto, deve essere sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Il medesimo rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, deve essere inviato all'ISVAP e messo a disposizione del pubblico nella sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita dei relativi prodotti assicurativi entro trenta giorni dalla sua redazione. Lo stesso deve inoltre essere consegnato su richiesta dell'assicurato.

SEZIONE 2: INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

In relazione ai contratti di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 174/95, si rende necessario rivedere le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale, fermo restando che per le polizze di tipo previdenziale continuano ad applicarsi, con riferimento alla specificità del prodotto, le disposizioni di cui alle circolari ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001 e n. 445/D del 1° giugno 2001. Il rinvio alla circolare ISVAP n. 317 del 15 gennaio 1998 è pertanto da riferirsi alle disposizioni della presente sezione.

I. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Di seguito si riporta lo schema fisso di nota informativa cui le imprese devono attenersi, avendo cura di predisporre documenti atti, in concreto, a fornire una corretta e trasparente informativa alla clientela.

Le imprese devono astenersi dall'utilizzare, nella nota informativa e nei documenti contrattuali, espressioni tali da indurre il contraente a ritenere che quanto illustrato rappresenti una garanzia finanziaria, qualora questa non sia rilasciata direttamente dalla impresa di assicurazione stessa.

Può essere data indicazione delle modalità gestionali di riduzione del rischio di investimento con chiara evidenza che tali rischi rimangono comunque a carico dell'assicurato. In tal caso, l'impresa dovrà esplicitare in modo analitico le tecniche utilizzate e la loro coerenza con il profilo di rischio prescelto dal contraente.

E' fatto inoltre divieto alle imprese di introdurre nella nota informativa indicazioni di natura pubblicitaria. L'inserimento di informazioni supplementari rispetto a quelle previste dallo schema, deve essere limitato all'esigenza di rendere pienamente comprensibili le caratteristiche del contratto.

Non dovrà essere presentato alcun progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto e riduzione. Tuttavia, per le sole polizze di tipo previdenziale, la compagnia potrà presentare, in aggiunta alla nota informativa, un'esemplificazione del piano individuale, secondo le modalità previste dalla circolare n. 445/D del 1° giugno 2001.

Considerato che la normativa vigente non prevede un sistema di approvazione o preventiva notifica della nota informativa all'Autorità di vigilanza, il frontespizio della stessa dovrà riportare la seguente frase *“La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.”*

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA

La nota informativa si articola in tre parti:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
- C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Denominazione e forma giuridica.
2. Indirizzo della sede legale, comprensivo dell'indicazione dello Stato.
3. Indirizzo della eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

4. Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio. Le imprese straniere dovranno altresì indicare se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e le norme osservate in materia di investimenti.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Questa parte mira a dare immediata percezione al contraente dei profili di rischio associati alla stipulazione della polizza, rinviando alle più dettagliate indicazioni contenute altrove nella nota informativa.

In particolare, si richiede di:

1. Indicare la peculiarità della polizza evidenziando che è un contratto in cui l'entità delle somme dovute dall'impresa di assicurazione è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Rinvia alla parte C della nota informativa, in cui saranno descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto.
2. Descrivere con la massima chiarezza i profili di rischio cui si espone il contraente con la stipulazione della polizza.
3. Evidenziare l'eventuale assenza di garanzie di rendimento minimo offerte dall'impresa di assicurazione. Indicare le eventuali prestazioni che possano risultare inferiori ai premi pagati dal contraente. Rinvia alla descrizione delle prestazioni contenuta nella parte C della nota informativa per i dettagli.
4. Indicare le eventuali garanzie di rendimento minimo offerte dall'impresa di assicurazione. Non possono essere considerate tali le garanzie di rendimento minimo offerte da soggetti terzi all'impresa.
5. Sottolineare gli effetti economici negativi conseguenti al riscatto e alla riduzione, mettendo in evidenza la possibilità che il valore liquidabile in tali ipotesi risulti inferiore ai premi pagati dal contraente. Rinvia alla parte relativa al riscatto e alla riduzione per i dettagli.
6. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la frase "Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza".

Le imprese dovranno inoltre evidenziare in modo chiaro ed univoco, anche con apposite sezioni specifiche, le prestazioni previste in polizza, al fine di rendere immediatamente manifesta ai contraenti la differenza tra i prodotti di tipo previdenziale e quelli non previdenziali.

C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. Prestazioni assicurative

Descrivere le prestazioni assicurative previste dalla polizza (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione.

In particolare, fornire, separatamente per tutte le prestazioni assicurative (con l'indicazione di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi), le informazioni secondo il seguente schema:

PRESTAZIONE IN CASO DI (indicare la prestazione e ripetere per ciascuna prestazione le informazioni)

1.1. Prestazioni e modalità di calcolo

1.1.1. Evidenziare tutti gli elementi necessari alla determinazione della prestazione maturata dal contratto. Per esempio, nel caso in cui il contratto preveda a scadenza la corresponsione di una somma pari al controvalore delle quote, evidenziare che la prestazione si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota. Evidenziare i termini di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato. Indicare, altresì, che il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo. Illustrare, inoltre, le modalità e i tempi di conversione delle quote in somme da erogare al verificarsi degli eventi previsti in polizza. In particolare, la determinazione del momento in cui avverrà la conversione (giorno di riferimento) deve essere individuabile in modo univoco da parte del contraente.

1.1.2. Indicare l'esistenza o meno di una garanzia di carattere finanziario offerta dall'impresa. Possono essere qualificate tali solo le garanzie che comportano l'assunzione del relativo rischio di investimento da parte dell'impresa di assicurazione.

Le imprese dovranno astenersi, nella nota informativa e nei documenti contrattuali, dall'utilizzare l'espressione "garanzia", "garantito" o similari qualora le garanzie in questione non siano rilasciate dalla impresa di assicurazione stessa.

1.1.3. Indicare, con caratteri grafici di maggiore evidenza, se, in funzione del trasferimento del rischio di investimento sul contraente, esiste l'eventualità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

Andrà specificato che i rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze *unit linked* sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

1.2. Fondo interno o OICR a cui è collegata la prestazione

Indicare al contraente con la massima chiarezza gli obiettivi, i profili di rischio cui è esposto il fondo, le caratteristiche dell'OICR o del fondo interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative, specificando le conseguenti modalità di investimento dei premi versati.

Inoltre occorre evidenziare se i premi verranno impiegati:

- nell'acquisto di parti di OICR;
- come conferimento ad un fondo o a fondi interni all'impresa di assicurazione, con successivo acquisto esclusivo o prevalente di parti di OICR;
- in quote di un fondo o fondi interni all'impresa di assicurazione.

Qualora non venga adottato un parametro oggettivo di riferimento da replicare, il profilo di rischio deve essere integrato da un dato sulla misura della volatilità media

annua attesa della quota ritenuta accettabile. Tale ultimo dato può essere omesso per i fondi collegati a polizze di tipo previdenziale ovvero a polizze di tipo non previdenziale con durata indicata superiore ai 10 anni. La volatilità inizialmente indicata può essere modificata annualmente, con comunicazione all'assicurato, solo in caso di significative e non occasionali variazioni della volatilità dei mercati di riferimento.

Nel caso in cui venga adottato un parametro oggettivo di riferimento da replicare, deve essere indicata la volatilità storica dello stesso.

1.2.1. Prestazioni collegate a fondi interni

Nel caso in cui le prestazioni siano collegate a fondi interni assicurativi indicare, con riferimento a questi ultimi:

- le finalità e i potenziali destinatari;
- la composizione, con particolare riferimento alle principali tipologie di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori o categorie di emittenti, all'esposizione al rischio di cambio, nonché l'eventuale presenza di limiti minimi o massimi di investimento in determinate categorie di attivi;
- il parametro di riferimento (*benchmark*), ove previsto, indicando la relazione esistente tra tale parametro e gli obiettivi del fondo;
- il profilo di rischio (molto basso, basso, medio basso, medio alto, alto, molto alto) connesso all'investimento, stabilito avendo presente la volatilità attesa del fondo o quella del *benchmark* se previsto;
- la valuta di denominazione;
- le modalità e la tempistica di valorizzazione delle quote.

Illustrare graficamente l'andamento annuo del fondo, della volatilità e dell'eventuale *benchmark* negli ultimi 10 anni (se i dati sono disponibili per un periodo inferiore ad un anno il grafico non dovrà essere riportato), riferito al valore delle quote alla chiusura di ogni esercizio. Evidenziare, altresì, il migliore e il peggiore rendimento trimestrale (trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione.

In calce al grafico evidenziare che l'andamento passato del fondo non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.

Nel caso in cui sia stato definito un *benchmark* riportare anche un grafico, su base trimestrale, riproducente l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del *benchmark* per un periodo non inferiore a tre anni.

Qualora la compagnia evidenzi nel regolamento l'intenzione di impiegare strumenti finanziari derivati, deve specificare le finalità perseguite con l'utilizzo degli stessi. Deve altresì essere affermata la coerenza di tali strumenti con i profili di rischio del fondo o comparto.

Indicare le modalità operative di attribuzione agli assicurati dei crediti d'imposta maturati nel fondo interno o comparto quando previsto nel regolamento; nel caso contrario, evidenziare che tali poste vengono trattenute dalla compagnia.

Nel caso di accordi tra la compagnia e il gestore del fondo per la retrocessione in favore dell'impresa di commissioni, specificare se l'impresa riconosce o meno al fondo interno dette commissioni.

Sarà cura della compagnia selezionare le quote degli OICR oggetto dell'investimento in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

1.2.2. Prestazioni collegate direttamente a parti di OICR

Nel caso in cui la prestazione sia direttamente collegata ad uno o più OICR, oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti, che potranno essere fornite anche mediante riproduzione dello stralcio del relativo regolamento di gestione, indicare la categoria (obbligazionaria, azionaria, ecc.) a cui appartiene l'OICR, la forma organizzativa, la denominazione e la sede legale dello stesso e, nel caso di fondi comuni di investimento, la relativa società di gestione.

2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote

Descrivere le modalità di perfezionamento del contratto, specificare i mezzi di pagamento del premio (es. pagamento tramite assegno bancario, addebito su c/c bancario) ammessi dalla compagnia.

Indicare le varie modalità di corresponsione dei premi in relazione ad una stessa forma assicurativa (es. premi annui, premio unico e premio unico ricorrente). Con riferimento alle polizze raccolte tramite il canale bancario, per le quali è solitamente previsto il versamento del premio periodico mediante l'addebito automatico sul conto corrente del contraente, è necessario che l'impresa indichi la diversa modalità di pagamento del premio da adottare in caso di estinzione del conto corrente bancario.

Illustrare le modalità e i tempi di conversione dei premi in quote. La determinazione del momento in cui avviene la conversione (giorno di riferimento) deve essere individuabile in modo puntuale da parte del contraente, pertanto non potranno essere utilizzate espressioni che identifichino il giorno di riferimento all'interno di un intervallo temporale (per es. entro 3 giorni).

Indicare che il numero delle quote di partecipazione è attribuito a ciascun assicurato dividendo il premio, al netto dei diritti e delle spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

La nota informativa deve prevedere il sollecito invio di una comunicazione al contraente con la quale sono fornite informazioni riguardo al premio lordo versato e a quello investito, alla data di decorrenza della polizza, al numero delle quote attribuite, al loro valore unitario, nonché al giorno

cui tale valore si riferisce. Per le polizze che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e di incasso del premio, ovvero alla data di incasso del premio, devono essere fornite con la citata comunicazione anche le relative date.

Dovranno essere esplicitate le modalità di acquisizione dei premi per le coperture di puro rischio. Nel caso in cui il premio di rischio venga acquisito dall'impresa attraverso il prelievo su base individuale di quote l'impresa dovrà dare annualmente comunicazione al contraente del prelievo effettuato.

3. Opzioni esercitabili in corso di contratto o alla scadenza

Illustrare le opzioni esercitabili ai sensi delle condizioni contrattuali.

4. Costi

4.1. Costi gravanti sul contratto

Devono essere indicati tutti i costi, espressi in importo determinato o in termini percentuali, gravanti sul contratto (ad esempio: caricamento, inteso come parte del premio dovuto che è trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione; costi di trasferimento tra fondi o comparti; costi per la conversione dei premi in quote e di quote in somme da erogare, ecc...).

In caso di rateizzazione dei premi annui, indicare gli eventuali costi di frazionamento a carico del contraente.

4.2. Spese gravanti sul fondo interno

Deve essere fornita adeguata informativa in merito all'esistenza e alla misura di tutte le spese indicate nel regolamento (punto 2.5., sezione I) che gravano direttamente e indirettamente sul fondo e quindi sui contraenti.

Con riguardo all'ipotesi in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR in misura superiore al 10% del patrimonio, devono inoltre essere esplicitati gli eventuali oneri aggiuntivi connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti e le commissioni di gestione applicate dalle S.G.R. mediante esplicitazione del costo massimo. Dovrà, inoltre, essere data indicazione dell'esistenza di eventuali commissioni di *overperformance* applicate dalle S.G.R..

Nel caso di contratti con prestazioni direttamente collegate a parti di OICR, l'informativa potrà essere resa mediante riproduzione dello stralcio del regolamento di gestione del fondo.

5. Durata del contratto

Indicare i limiti minimi e massimi di durata oppure la durata fissa eventualmente previsti dal contratto.

6. Riscatto e riduzione

- 6.1. Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione in modo da consentire al contraente di valutare autonomamente i relativi importi. In particolare, per quanto riguarda il riscatto, la determinazione del momento in cui avverrà la conversione delle quote in somme da erogare (giorno di riferimento) deve essere individuabile in modo univoco da parte del contraente.
- 6.2. Precisare, con caratteri grafici di maggiore evidenza, se esiste l'eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.

7. Modalità di revoca della proposta

Indicare le modalità con cui la revoca della proposta, esercitabile ai sensi dell'art. 112, del d.lgs. 174/95, va comunicata all'impresa. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme pagate dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le eventuali spese quantificate nella proposta e nel contratto.

8. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Indicare le modalità con cui il recesso, esercitabile in base all'art. 111 del d.lgs. 174/95, va comunicato all'impresa. Specificare che l'impresa è tenuta al rimborso del premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto, purché queste siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso l'impresa volesse tener conto dell'andamento del valore delle quote attribuite, dovrà essere riconosciuto al contraente il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse.

9. Operazioni di switch

Specificare l'eventuale facoltà per il contraente di disinvestire le quote possedute in un fondo o in un comparto per reinvestirle in un altro, specificando gli eventuali limiti al trasferimento (ad esempio numero massimo di trasferimenti possibili in un anno, numero minimo di quote da trasferire, ...).

Indicare le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di passaggio tra fondi, prevedendo altresì l'invio di una lettera con la quale vengono fornite informazioni in merito al numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

10. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Rinviare all'articolo delle condizioni di polizza che indica la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della compagnia; specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa richiamando l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

11. Misure e modalità di eventuali sconti

Indicare la misura e le condizioni di applicabilità di eventuali sconti, tenuto conto di quanto disposto dall'art.110 del d.lgs. 174/95.

12. Regime fiscale

Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto.

13. Legge applicabile al contratto

Indicare che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

14. Regole relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Indicare l'ufficio dell'impresa cui è possibile indirizzare i reclami. Indicare che l'ISVAP è l'organo istituzionale competente ad esaminare i reclami. Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare, quale organo competente, quello incaricato in base alla legislazione scelta.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Indicare che il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, indicare la lingua che l'impresa propone di scegliere.

II. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

1. Pubblicità del valore delle quote dei fondi interni e degli OICR esterni

Al fine di permettere ai contraenti di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, il valore della quota del fondo interno o degli OICR che rappresenta la base per la determinazione delle relative somme deve essere pubblicato, su base giornaliera, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Le imprese dovranno esprimere nella nota informativa l'impegno a comunicare, su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del fondo.

2. Comunicazioni al contraente

La compagnia provvede ad inviare, con cadenza annuale, al singolo contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni minimali:

- 2.1 indicazione del numero delle quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- 2.2 dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- 2.3 indicazione del numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento;
- 2.4 in presenza di garanzie finanziarie, il valore maturato della prestazione;
- 2.5 ove sia stato definito un *benchmark*, un grafico, su base mensile, riproducente l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel periodo di riferimento.

SEZIONE 3: ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

1. Investimenti idonei

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di ciascun fondo interno o comparto devono essere allocati e gestiti in modo coerente con gli obiettivi di investimento del fondo esplicitati nel regolamento e con un adeguato livello di diversificazione.

Le imprese assicurative che costituiscono fondi interni collegati a prestazioni di polizze di tipo non previdenziale possono inserire nel fondo, o nel comparto, le seguenti categorie di attività:

- 1) strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri, che facciano riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) titoli di Stato;
 - b) titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
 - c) titoli azionari;
 - d) strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, nei limiti definiti ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione;
 - e) titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della presente circolare. Gli stessi devono prevedere a scadenza almeno il rimborso del valore nominale prescindendo da indicizzazioni o collegamenti della prestazione complessiva.
- 2) fondi d'investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, con le seguenti caratteristiche:
 - a) OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 - b) OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
 - c) OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria;
 - d) fondi chiusi mobiliari, situati in Stati della zona A, nei limiti definiti al paragrafo 2 della presente sezione;
- 3) strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che facciano riferimento alle seguenti tipologie ed abbiano una scadenza non superiore a sei mesi:
 - a) depositi bancari in conto corrente;
 - b) certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario;
 - c) operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito di titoli presso una banca;
- 4) crediti, verso l'erario per crediti d'imposta maturati, qualora riconosciuti agli assicurati;

- 5) altri attivi, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto. Tali attivi dovranno essere, tra l'altro, coerenti con gli obiettivi, le caratteristiche e le previsioni dei flussi di cassa del fondo o comparto.

I fondi di investimento relativi a contratti con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di OICR, dovranno rientrare nell'ambito delle tipologie di attivo di cui al punto 2, lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

Gli investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati saranno oggetto di particolare attenzione da parte dell'impresa di assicurazione che ne valuterà i profili di rischio in termini di redditività, sicurezza, liquidabilità e durata finanziaria. Tali profili dovranno risultare compatibili con le linee di investimento del fondo interno assicurativo e, per quanto concerne la liquidabilità, con i flussi di cassa previsti.

Le categorie degli strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Per gli strumenti finanziari derivati e per i titoli strutturati si rimanda a quanto disposto nel successivo paragrafo 3. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante.

Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiore a "BB" ovvero "not rated", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo, o comparto. Sono esclusi da tale limite i titoli "not rated" emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale ai fini di stabilità su base individuale ed i titoli azionari.

Per quanto riguarda le parti di OICR, il profilo di rischio del credito corrispondente non deve essere superiore a quello previsto per i citati strumenti finanziari. In particolare, può essere utilizzato come elemento di valutazione del profilo di rischio del credito la composizione degli attivi del fondo, anche in termini di investimento prevalente risultante dal regolamento dell'OICR. Le parti di OICR che non soddisfano tale condizione devono essere ricomprese nell'aliquota del 5% sopra indicata.

Le imprese che intendono costituire fondi interni collegati a prestazioni di polizze di tipo previdenziale possono inserire, oltre alle categorie di investimento sopra illustrate, le seguenti ulteriori attività:

- a) mutui e prestiti garantiti;
- b) fondi chiusi immobiliari;
- c) partecipazioni di controllo in società immobiliari;

sono fatte salve le disposizioni relative allo Stato di residenza dell'emittente ed ai criteri di gestione degli investimenti.

2. Limiti alla gestione degli investimenti

Nella gestione del fondo interno non è consentito:

- vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante;
- assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. E' tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo collegato a polizze di tipo non previdenziale strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo. Tale limite può essere elevato al 25% per i fondi interni collegati a polizze di tipo previdenziale. Al riguardo le tipologie di attivi previste per i soli fondi collegati a polizze di tipo previdenziale sono considerate, ai soli fini del calcolo del limite di cui sopra, attivi non quotati. Sono inoltre considerati come non quotati anche i fondi chiusi, se le relative quote non sono effettivamente negoziate in un mercato regolamentato. Non rientrano nei citati limiti, gli strumenti finanziari detenuti per la replicazione della garanzia finanziaria, aventi comunque scadenza e requisiti compatibili con tale necessità, nonché i titoli, non quotati in mercati regolamentati ovvero la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, per i quali sia stato stipulato con una controparte di elevato *standing* un contratto che ne preveda la cessione a valore corrente.

Al riguardo, al fini del calcolo del limite massimo di titoli non quotati, le imprese adotteranno le opportune deliberazioni per individuare, secondo precise tempistiche e modalità attuative, gli strumenti finanziari detenuti la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o irrilevanza dei volumi trattati. In ogni caso, si considerano non quotati gli strumenti finanziari detenuti per valori superiori al 20% dell'emissione.

Gli strumenti monetari di cui al precedente paragrafo 1 non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. Tale limite non si applica nei fondi o comparti specializzati in tale tipologia di attivo. E' ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un *rating* pari a "AAA" o equivalente, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio lungo termine, da almeno una primaria agenzia di valutazione del merito di credito, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore. Il limite percentuale di cui sopra può essere superato, relativamente all'investimento in uno strumento finanziario idoneo per la replicazione della garanzia finanziaria, per un valore comunque non superiore alla corrispondente riserva matematica per la prestazione minima. Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti legati tra loro da relazioni di controllo non possono eccedere il limite del 30% del totale delle attività del fondo.

Gli attivi contenuti nei fondi chiusi, negli strumenti ibridi, quali ad esempio le *asset backed notes*, o negli eventuali altri attivi autorizzati dall'Istituto, devono essere computati assieme agli strumenti monetari o finanziari al fine della determinazione del limite per emittente.

Nel caso in cui la gestione del patrimonio del fondo interno sia affidata a soggetti terzi, l'impresa dovrà adottare adeguate procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal regolamento del fondo.

3. Strumenti finanziari derivati

L'investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, a condizione che tale investimento non alteri i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento.

Le presenti disposizioni si applicano anche all'investimento di risorse relative al fondo interno in strumenti finanziari derivati facenti parte integrante di titoli strutturati.

Quanto previsto all'art. 4, comma 3, del provvedimento ISVAP n. 297/96, in ordine al possesso di attivi idonei e sufficienti per soddisfare gli impegni nascenti dagli strumenti finanziari derivati detenuti, dovrà essere rispettato per ogni fondo interno detenuto dall'impresa assicurativa.

4. Replicazione della garanzia di minimo

Qualora l'impresa intenda costituire fondi interni nei quali venga offerta una garanzia di prestazione minima, provvedendo in modo diretto alla sua copertura attraverso una gestione dinamica degli attivi, deve essere trasmessa all'Istituto, entro 60 giorni dalla commercializzazione del prodotto collegato al fondo, una nota che descriva il tipo di modello interno che l'impresa intende adottare, al fine di replicare la garanzia prestata, con l'indicazione delle ipotesi e dei parametri posti a base del modello stesso. E' tuttavia facoltà dell'impresa sottoporre preventivamente all'Istituto tale modello.

Nel caso in cui la copertura della suddetta garanzia sia attuata ricorrendo all'acquisto di strumenti finanziari idonei a garantire la prestazione prevista in polizza, il rischio di prestazione deve risultare coperto e il rischio di liquidità deve essere effettivamente limitato dalle caratteristiche dello strumento finanziario ovvero da specifici accordi con l'emittente dello strumento finanziario. Per quanto riguarda il rischio di credito, lo strumento finanziario deve rispettare le disposizioni impartite da questo Istituto con il provvedimento 981/G del 16 settembre 1998.

5. Separazione delle attività riferibili ai singoli fondi interni o OICR esterni

Nel caso in cui l'impresa assicurativa detenga uno o più fondi interni, o parti di OICR esterni, le attività riferibili ad ognuno di essi costituiscono un patrimonio distinto sia sotto il profilo contabile sia ai fini dell'inserimento degli stessi nel registro degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche. Le prestazioni della compagnia in relazione ai contratti afferenti al singolo fondo,

o OICR, dovranno essere effettuate ricorrendo agli attivi relativi al fondo o all'OICR; altri attivi potranno essere utilizzati solo in casi eccezionali.

Al riguardo, rientrano in tale previsione i casi in cui a fronte di maggiorazioni del capitale previste per il caso di morte o per altre garanzie accessorie, ovvero di garanzie di minimo offerte direttamente dall'impresa, la società non detenga quote sufficienti per l'erogazione della prestazione complessiva dovuta in base alle condizioni contrattuali.

6. Segnalazioni trimestrali di vigilanza

Con la circolare n. 358/D del 15 gennaio 1999 questo Istituto ha indicato le modalità per la trasmissione in via informatica dei dati relativi alle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, ivi compresi, nell'allegato 8, i codici delle tipologie di attivi collegati a polizze *unit linked* ed *index linked*.

Tenuto conto delle tipologie di attività indicate nel paragrafo 1, della presente sezione, si rende necessario integrare i suddetti codici. Pertanto, a partire dalla comunicazione trimestrale relativa al 31 marzo 2002, le imprese dovranno effettuare la trasmissione dei dati relativi alle tipologie di attività in parola secondo le informazioni riportate nell'allegato 3, che sostituisce il citato allegato 8 della circolare 358/99.

* * * * *

La presente circolare entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua emanazione.

I contratti di nuova emissione collegati ai fondi interni preesistenti devono conformarsi alle disposizioni della presente circolare entro il 31 luglio 2002. Qualora tale adeguamento non risulti compatibile con le condizioni contrattuali nel loro complesso e con gli attivi esistenti nei fondi interni, le imprese dovranno comunicare tale situazione all'Istituto entro il 15 aprile 2002 al fine di consentire l'adozione di specifiche disposizioni.

Con riferimento al portafoglio in essere alla data di entrata in vigore della presente circolare, le imprese dovranno uniformarsi agli obblighi di informativa in corso di contratto, di cui alla Sezione 2, in occasione della prima comunicazione periodica successiva al 31 luglio 2002.

La circolare n. 317 del 15 gennaio 1998 è abrogata.

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) _____ SEZIONE PATRIMONIALE AL .../.../.....

ATTIVITÀ	Situazione al _____		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 Titoli di Stato				
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI				
F Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al _____		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITÀ				
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ				
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO				
Numero delle quote in circolazione				
Valore unitario delle quote				

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto)

SEZIONE REDDITUALE AL .../.../.....

	Rendiconto al.....	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari		
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
Risultato netto della gestione di portafoglio		
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione		
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza	+/-	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

<u>Tipologia di attivo</u>	<u>Codice</u>
Titoli di Stato	1a
Titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili	1b
Titoli azionari	1c
Strumenti finanziari derivati	1d
Titoli strutturati e altri strumenti ibridi	1e
OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE	2a
OICR nazionali non armonizzati	2b
OICR esteri non armonizzati	2c
Fondi chiusi mobiliari	2d
Depositi bancari in conto corrente	3a
Certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario	3b
Operazioni di pronti contro termine	3c
Crediti d'imposta	4
Altri attivi autorizzati dall'Istituto	5
Mutui e prestiti garantiti	6
Fondi chiusi immobiliari	7
Partecipazioni di controllo in società immobiliari	8